

12012-22



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARA GRAZIOSI

- Presidente -

Dott. MARCO DELL'UTRI

- Consigliere -

Dott. ANTONELLA PELLECCCHIA

- Rel. Consigliere -

Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI

- Consigliere -

Dott. MARILENA GORGONI

- Consigliere -

Oggetto

ASSICURAZIONE
DANNI

Ud. 02/03/2022 - CC

R.G.N. 13101/2021

cas n 12012

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 13101-2021 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato

(omissis) , rappresentato e difeso

dall'avvocato (omissis) ;

- *ricorrente* -

contro

(omissis) SPA già (omissis)

(omissis) SOC COOP ARL , in persona

del Procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato

(omissis) , che la rappresenta e difende;


- *controricorrente* -

91

93

2376
22

avverso la sentenza n. 359/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 22/02/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2022 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCIA.



g

97

Rilevato che:

1. (omissis) conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Bologna, (omissis) e la propria compagnia assicuratrice Società (omissis) (omissis) S.p.a al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro stradale occorso nel (omissis) .

A fondamento della propria pretesa deduceva che, mentre era alla guida del proprio ciclomotore, per evitare l'impatto con l'autovettura condotta dal (omissis), era stato costretto a eseguire una manovra di emergenza a seguito della quale era caduto a terra, riportando gravi lesioni personali.

Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 2658/2014, ritenendo non provata alcuna turbativa lamentata ed escludendo che il sinistro si fosse verificato per colpevole condotta di guida del convenuto, rigettava la domanda e condannava il (omissis) alla rifusione delle spese processuali.

2. Con la sentenza n. 359/2021, del 22 febbraio 2021, la Corte d'Appello di Bologna, confermando la decisione del Giudice di prime cure, rigettava l'appello in quanto ritenuto infondato nel merito.

In particolare, specificava come la ricostruzione del fatto proposta da parte appellante non trovasse riscontro probatorio, essendo contraddetta dalla ctu cinematica, dalla planimetria redatta dalla Polizia Municipale nonché dalla deposizione del teste e che si ritenevano correttamente valutate la prova orale e la consulenza tecnica d'ufficio svoltesi in primo grado.

Infine, la Corte escludeva l'applicabilità della presunzione del concorso di colpa ex art. 2054 c.c., non avendo il (omissis) dimostrato di aver fatto il possibile per evitare il danno nonché la colpevole condotta di guida dell'automobilista, a fronte, invece, della prova liberatoria fornita da parte appellata secondo le disposizioni di legge.

3. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione. (omissis) sulla base di due motivi illustrati da memoria.

3.1. Resiste con controricorso la (omissis) S.p.a.

Considerato che:

4. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta *la violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., dell'art. 2054 c.c.*

La Corte d'Appello avrebbe errato nel non considerare il fatto che il ricorrente impegnasse una strada con diritto di precedenza rispetto a quella da cui proveniva il sig. (omissis) nonché nel considerare non invasa la semicarreggiata percorsa dal (omissis), avendo l'autovettura attraversato il crocevia.

Il ricorrente lamenta, inoltre, di aver provato che l'evento dannoso si sia verificato per la condotta colpevole imputabile all'originario convenuto nonché il relativo nesso causale, atteso che laddove la condotta non fosse stata posta in essere, il danno non si sarebbe verificato.

4.1. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta *la violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., dell'art. 112 c.p.c.*

La Corte avrebbe erroneamente omesso di pronunciarsi sul motivo di appello afferente la mancata comparizione del (omissis) alla udienza fissata per l'interrogatorio formale richiesto dal ricorrente e vertente sulla dinamica dell'evento, con una grave violazione dell'art. 112 c.p.c..

5. Occorre preliminarmente esaminare il secondo motivo di ricorso. Esso è fondato.

In tema di prove e, in particolare, di interrogatorio formale, l'art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova; ne consegue che, qualora nella sentenza difetti ^{di} una valutazione complessiva e sintetica dei vari elementi di prova acquisiti, anche rispetto

9

9
G

alla direzione logico-inferenziale prefigurata dalla mancata risposta, si prospetta il vizio di omessa motivazione, denunciabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 41643./2021).

Pertanto ha errato il giudice dell'appello perché ha omesso di pronunciarsi sul motivo di appello del (omissis) afferente la mancata comparizione del (omissis) all'udienza fissata per interrogatorio formale richiesto dall'attuale ricorrente in merito alla dinamica del sinistro.

All'accoglimento del secondo motivo consegue l'assorbimento del primo motivo.

6. Pertanto, la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso come in motivazione, dichiara assorbito il primo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso come in motivazione, dichiara assorbito il primo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte suprema di Cassazione in data 2 marzo 2022.

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Ciorra

Depositata in Cancelleria

Oggi. 13 APR. 2022



Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Ciorra